

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1332-A**

## **RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

**(RELATORE BENVENUTO)**

**Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2007**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento  
delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

**presentato dal Ministro per le politiche europee  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007**

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione Finanze e tesoro mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge nella consapevolezza che sia quanto mai opportuno consentire al Governo di esercitare le deleghe previste per il recepimento di tre importanti direttive comunitarie in materia di autotrasporto, offerta pubblica di acquisto (OPA) e mercati finanziari. La Commissione ha fissato al 30 settembre 2007 il termine per l'esercizio delle deleghe originariamente previsto nel disegno di legge governativo al 31 luglio 2007: si tratta di una decisione ispirata a maggiore prudenza alla luce dell'*iter* parlamentare del disegno di legge, che auspico, peraltro, possa essere celere in entrambi i rami del Parlamento. Occorre tenere presente, infatti, che la delega legislativa per l'attuazione delle tre direttive, prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004), è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.

Limitatamente all'attuazione della direttiva 2004/39/CE, l'articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 - legge comunitaria 2006 - ha poi prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.

Occorre quindi adottare uno strumento per consentire al Governo l'adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento di due direttive, è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento *ex* articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE sull'autotrasporto e procedura d'infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione

della direttiva 2004/25/CE sull'OPA) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio scorso.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione, al di là del termine per l'esercizio della delega, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 ha apportato una mera riscrittura formale delle disposizioni di delega con un rinvio esplicito a principi, criteri e procedure già previste nella legge n. 62 del 2005, accogliendo anche il parere espresso dalla Commissione Programmazione economica, bilancio sull'emendamento proposto.

Per quanto riguarda la direttiva sui mercati finanziari ricordo che la Commissione Finanze, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006, aveva lavorato in accordo con il Governo per chiarire alcune disposizioni della delega: i principi e criteri, cui si rinvia, appaiono congrui e adeguati alle esigenze degli operatori. Sono, peraltro, note le sollecitazioni a consentire in tempi celeri la predisposizione dello schema di decreto, anche alla luce della consultazione del mercato che si va realizzando in queste settimane.

Ritengo di poter interpretare il voto di astensione dei Gruppi Forza Italia, UDC e Alleanza Nazionale come una sostanziale condivisione degli intenti del Governo: un atteggiamento che auspico si possa determinare anche nella valutazione degli schemi di decreti legislativi che il Governo adotterà.

BENVENUTO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**sul disegno di legge e su emendamento**

21 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminato altresì l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ADDUCE)

**sul disegno di legge e su emendamento**

27 marzo 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge e l'emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Per quanto concerne l'emendamento 1.1, esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005».

**PARERI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SOLIANI)

**sul disegno di legge**

13 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi di attuazione delle direttive 2002/15/CE concernente l'orario di lavoro degli autotrasportatori, 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva Mifid), e che il termine di delega è scaduto il 12 novembre 2006;

considerato che l'articolo 16 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), ha introdotto una disposizione nella legge comunitaria 2004, secondo cui entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE;

considerato che l'articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), oltre ad aver introdotto nella legge comunitaria 2005 i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla direttiva 2004/39/CE, ha stabilito che il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge comunitaria 2004, è prorogato fino al 31 gennaio 2007;

ritenuto necessario riaprire i termini di delega per consentire al Governo di dare pronta attuazione alle predette direttive, anche al fine di risolvere le relative procedure d'infrazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

**su emendamento**

27 marzo 2007

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge,

considerato che esso sostituisce l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo una nuova delega al Governo, con scadenza al 30 settembre 2007, per l'attuazione delle direttive in titolo, rispetto a quella contenuta nell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e scaduta il 12 novembre 2006;

rilevata, tuttavia, l'assenza delle opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 1 della stessa legge comunitaria 2004, tra cui anche quella della sottoposizione dei decreti legislativi al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che siano introdotte le opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), relative all'*iter* di adozione dei decreti legislativi di attuazione, o, in alternativa, che si ritorni all'originaria formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, con la sola modifica del termine di scadenza della delega.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE**

Art. 1.

***(Modifica all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)***

1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega legislativa **per il recepimento delle direttive 2002/15/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, **2004/25/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e **2004/39/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004

Art. 1.

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.**

**2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.**



(Segue: *Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.**

**4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.**

Art. 2.

1. *Identico.*





